



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
AREA COMPARTO

LIBERA PROFESSIONE PERSONALE DI SUPPORTO

Padova, 12/01/2010

In data odierna, viene presentato il "Regolamento per lo svolgimento della Libera professione intramuraria Azienda Ospedaliera" con particolare riguardo a:

TITOLO VII Attività di supporto: Art. 18 e 19;

TITOLO VIII Tariffe: Art. 20 lettera A punto 3, lettera B punto 2, lettera C punto 4;

TITOLO IX Orario di lavoro: Art.22;

TITOLO X Disposizioni finali.

Le OO.SS prendono atto di quando indicato negli specifici Titoli.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS

RSU. Luca Cascone
CISL FP Belen Emiliano
FP CGIL Gode Giuseppe
UIL FPL Z

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1. DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

Per attività libero professionale intramuraria del personale dirigente del ruolo Sanitario, ai sensi del D.lgs 502/92 e successive modificazioni, si intende l'attività professionale espletata, individualmente o in equipe, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di ricovero e in regime ambulatoriale, ivi comprese l'attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital e day surgery.

L'attività libero professionale ambulatoriale può essere individuale, di equipe o attività professionale autonoma resa su richiesta e in favore dell'Azienda per l'erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza.

L'attività libero professionale ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla possibilità di libera scelta, da parte dell'utente, del singolo dirigente a cui ricorrere per la prestazione libero professionale.

L'attività libero professionale non deve contrastare con i fini istituzionali del SSN e dovrà essere esercitata in sintonia con le finalità dell'Azienda Ospedaliera ponendosi come offerta integrativa di servizi all'utenza.

Tale attività deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia.

L'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito nei casi di assenza per malattia, nei casi di assenza che sospendono la corresponsione della retribuzione, nei casi di permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata e nei casi di assenza per ferie.

Non è consentito altresì ai Dirigenti Medici e Sanitari esposti in modo permanente al rischio radiologico nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive previsti dagli artt. 29 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del SSN, integrativi dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000, stipulati il 10.02.2004, come indicato nella nota prot. n. 735949/50.00.12 del 22.12.2006 della Regione Veneto.

L'esercizio dell'attività libero professionale non può in ogni caso comportare, per il personale medico e per le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

A tal fine il Direttore Generale concorda, in sede di definizione annuale di budget, con le equipe interessate, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione al volume dell'attività libero professionale; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte dell'apposito Organismo e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento o di quelle contrattuali.

In regime di libera professione possono essere eseguite esclusivamente le prestazioni erogate in regime istituzionale, espressamente previste nel Nomenclatore Aziendale, costituito da Nomenclatore Regionale ed Allegato 2.

L'attività libero professionale intramuraria non può essere effettuata su pazienti ricoverati nei reparti di emergenza, terapia intensiva, unità coronarica e rianimazione.

L'Azienda si riserva di individuare, con atto separato, altre tipologie di prestazioni per le quali non è consentita l'esecuzione in regime di libera professione.

Il personale dirigente del ruolo sanitario che non abbia optato per il rapporto di esclusiva non può in ogni caso effettuare attività libero professionale all'interno della struttura ospedaliera.

La disciplina contenuta nel presente Regolamento si applica integralmente anche al personale Universitario in convenzione con l'Azienda Ospedaliera.

Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

ART. 2. TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'orario di lavoro e si può svolgere nelle seguenti forme:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b) attività libero professionale a pagamento, svolta in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipe dei servizi interessati.

Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti prioritariamente allo scopo, come ribadito dalla DGR n. 2464 del 01 agosto 2006, di acquisire prestazioni aggiuntive per le attività le cui liste di attesa risultano critiche, anche in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

L'autorizzazione prevista dall'art. 5, comma 4 del DPCM 27/3/2000 è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal dlgs 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59 del CCNL 1998/2001.

ART. 3. ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal CCNL, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);

- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi in oggetto, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'Azienda ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Nessun compenso è dovuto per le attività in esame qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprendività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

ART. 4. SPAZI PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

L'Amministrazione si impegna ad individuare, nell'ambito dell'Azienda stessa, idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero – professionale.

Tali spazi non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota dei posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

Si indicano di seguito gli spazi individuati in area aziendale:

Attività ambulatoriale

Centro Clinico Ambulatoriale di via Modena
 Centro Clinico Ambulatoriale di via Foscolo
 Ambulatori Monoblocco
 Ambulatori Policlinico
 Ambulatori Clinica Ginecologica e Ostetrica
 Ambulatori Ospedale Giustiniano
 Ambulatori Malattie Infettive
 Ambulatori Neurologia
 Ambulatori Pneumologia
 Ambulatori Semeiotica
 Ambulatori Psichiatria
 Ambulatori Dermatologia

Ambulatori presso l'Ospedale di Conselve

Si indicano di seguito le strutture convenzionate ai sensi dell'art. 72 della legge 448/98:

Casa di Cura Diaz

Studi Medici Vesalio
Poliambulatorio Euganea Medica
Poliambulatorio S. Polo

Attività di ricovero

Si indicano di seguito i posti letto individuati in area aziendale:

Sezioni dozzinanti

10° Piano Monoblocco	Stanze n. 27
5° Piano Policlinico	Stanze n. 11
1° Piano Clinica Ginecologica e Ostetrica	Stanze n. 7
1° Piano Cardiochirurgia	Stanze n. 2
1° Piano Pneumologia	Stanze n. 2
2° Piano Divisione Ostetrica	Stanze n. 2

L'attività libero-professionale deve essere esercitata negli orari e nelle sedi concordate con le strutture preposte.

Non è comunque consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale negli spazi non autorizzati.

Il Professionista è tenuto a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato al fine di non cagionare disagi ai colleghi che svolgono l'attività successivamente e alla loro utenza.

Il Professionista ha altresì l'onere di verificare la propria lista di prenotazioni visualizzabile, mediante profili di accesso personalizzati, tramite l'apposita procedura informatica.

In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo agli Uffici interessati. Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione della quota di spettanza dell'Amministrazione e della quota del personale di supporto, nonché gli eventuali importi richiesti a risarcimento dall'Utenza.

I responsabili degli sportelli di prenotazione e degli ambulatori provvedono a comunicare alla struttura competente eventuali assenze, ritardi o disfunzioni verificatesi nello svolgimento dell'attività; il Direttore Generale, previo parere dell'Organismo di verifica, potrà in tali casi comminare le sanzioni previste dal vigente Regolamento.

ART. 5. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

L'interessato dovrà produrre richiesta scritta di voler svolgere attività libero professionale individuale o d'equipe, con nota indirizzata alla Struttura Attività a Pagamento secondo il modello riportato nell'allegato n.1.

La nota, completa di tutti i suoi elementi e sottoscritta dall'interessato, deve essere accompagnata, secondo la struttura cui il professionista appartiene, dal parere del Direttore di Struttura Complessa o dal parere del Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale convalidato dal Direttore di Dipartimento.

Tale modello deve contenere:

- la disciplina in cui la libera professione viene svolta;
- le prestazioni offerte e le risorse utilizzate ai fini della determinazione della tariffa;
- la necessità o meno di utilizzare personale di supporto;
- la sede, orario e giorni in cui si intende effettuare l'attività;
- l'indicazione dell'onorario che si intende percepire.

L'attività libero professionale viene prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale secondo le modalità e in presenza dei requisiti indicati dall'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Struttura Attività a Pagamento previa verifica da parte della Direzione Medica Ospedaliera della compatibilità igienico, sanitaria e organizzativa ed alla verifica dell'effettiva disponibilità degli spazi richiesti se utilizzati anche per l'attività istituzionale.

Per il personale universitario convenzionato l'esercizio dell'attività libero professionale è autorizzato dalla Struttura Attività a Pagamento, secondo le modalità previste per il personale ospedaliero, a seguito della verifica da parte del Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia della compatibilità del suddetto esercizio con l'assolvimento dei compiti didattici e scientifici dell'interessato.

L'attività libero professionale, in tutte le sue tipologie, deve essere eseguita al di fuori del piano di lavoro previsto per ciascun dirigente universitario.

Per il personale del comparto la richiesta di adesione all'attività libero-professionale di supporto dovrà essere indirizzata con nota scritta al Servizio Assistenza.

Nel caso in cui risulti impossibile assicurare a tutti i Professionisti l'esercizio dell'attività libero professionale all'interno della struttura ospedaliera, l'Amministrazione individua, ai sensi dell'art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, spazi sostitutivi presso altre strutture private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni.

Requisito per la stipula dell'accordo è l'utilizzo, presso le strutture individuate, delle procedure aziendali di prenotazione delle prestazioni e di riscossione dei proventi dell'attività libero professionale, al fine di consentire le verifiche previste dalla legge n. 120 del 03 agosto 2007.

La domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività presso le strutture convenzionate dovrà essere presentata alla SSI Attività a Pagamento utilizzando la modulistica e secondo le modalità previste dal presente articolo per l'attività svolta all'interno di spazi aziendali.

L'autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento qualora si rendano disponibili spazi all'esercizio dell'attività libero professionale all'interno della struttura Ospedaliera o in caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Modifiche dell'orario di esercizio dell'attività, rispetto a quelle definite negli atti autorizzativi, devono avere carattere meramente eccezionale: possono essere concesse dall'Azienda, in seguito alla verifica della disponibilità degli spazi, solo previa richiesta scritta del Professionista, con attestazione del Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza della compatibilità degli orari richiesti con l'esercizio dell'attività istituzionale, utilizzando la modulistica in dotazione presso la SSI Attività a Pagamento.

In relazione ai maggiori costi sopportati dall'Amministrazione per l'aggravio delle procedure amministrative di organizzazione e verifica del corretto svolgimento dell'attività, l'Azienda Ospedaliera provvederà a trattenere dai compensi professionali una quota pari ad € 10,00 a prestazione in tutte le ipotesi di modifiche dell'orario di esercizio dell'attività, o comunque di spostamenti di pazienti già prenotati.

Non si procederà, in ogni caso, alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di attività eseguita al di fuori degli orari e delle modalità autorizzate dall'Azienda.

TITOLO II ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

ART. 6. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE: TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività libero professionale ambulatoriale può essere individuale, di equipe o attività professionale autonoma resa su richiesta e in favore dell'Azienda per l'erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza.

L'attività libero professionale ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla possibilità di libera scelta, da parte del cittadino, del singolo dirigente a cui ricorrere per la prestazione libero professionale.

ART. 7. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE INDIVIDUALE: MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'attività libero professionale ambulatoriale individuale viene svolta in strutture e spazi distinti appositamente individuati dall'Azienda e, in mancanza, nelle strutture e spazi utilizzati per l'attività istituzionale autorizzati dall'Amministrazione, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque l'attività istituzionale.

L'attività libero professionale ambulatoriale svolta presso le sedi aziendali individuate all'art. 4 del presente Regolamento deve essere effettuata in regime di timbratura, al di fuori dell'orario normale di lavoro, mediante l'utilizzo di apposito codice.

L'attività libero professionale ambulatoriale svolta al di fuori di sedi aziendali deve essere effettuata al di fuori dell'orario normale di lavoro ed al di fuori del regime di timbratura.

Si richiamano, per l'attività ambulatoriale, le limitazioni all'esercizio dell'attività libero professionale indicate all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 8. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE D'EQUIPE: MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'attività libero professionale ambulatoriale d'equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'equipe, senza scelta nominativa del medico erogatore.

Il personale in regime di esclusività che intende partecipare all'attività deve dare specifica adesione all'apposito accordo che la regola.

L'individuazione del personale che esegue le specifiche prestazioni viene demandata al Responsabile dell'equipe.

L'attività de qua deve essere effettuata, nelle sedi aziendali e negli orari autorizzati, al di fuori dell'orario normale di lavoro, in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

Si richiamano, per l'attività ambulatoriale d'equipe, le limitazioni all'esercizio dell'attività libero professionale indicate all'art. 1 del presente Regolamento.

La distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione dell'equipe stessa previo accordo sottoscritto da tutti i componenti e successivamente trasmesso alla SSI Attività a Pagamento.

Nella libera professione ambulatoriale d'equipe è anche prevista la collaborazione di unità operative diverse per l'erogazione di prestazioni in forma integrata.

ART. 9. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE INTRAMURARIA DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI (SUMAI)

L'Azienda, secondo una propria autonoma valutazione, può consentire l'esercizio della libera professione intramuraria per prestazioni in regime ambulatoriale allo specialista che ne faccia richiesta qualora sussistano le condizioni soggettive ed oggettive per il suo espletamento.

Lo svolgimento delle attività deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con le disponibilità di spazi e personale.

La quota massima di ore consentita per svolgere l'attività libero professionale è pari al 20% delle ore in convenzione.

Ai fini organizzativi valgono le stesse modalità previste dal regolamento per il personale dipendente.

TITOLO III ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

ART. 10. TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività libero professionale in costanza di ricovero, comprendente anche l'attività di day hospital e day surgery, viene svolta dal singolo professionista o in equipe dietro specifica richiesta dell'utente.

Il ricovero in regime libero professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti.

La disponibilità di posti letto per tale attività viene assicurata entro i limiti e con le modalità fissate dall'art. 4.

ART. 11. MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'attività libero professionale in costanza di ricovero deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, e non è consentita nelle altre ipotesi espressamente previste dall'art. 1 del presente Regolamento.

a) Attività operatoria.

Le sedute devono essere programmate in coda all'attività istituzionale, o mediante apertura di sale operatorie in orari aggiuntivi.

Gli interventi in regime di libera professione devono essere sempre ulteriori all'attività ordinaria di sala operatoria e non devono causare nocumento all'ordinaria attività di degenza.

Gli interventi chirurgici devono essere effettuati in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

b) Ricoveri medici ed attività assistenziale a favore del paziente degente nei ricoveri chirurgici.

L'attività va eseguita in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

Al paziente ricoverato in regime libero-professionale sono dovute, senza compensi aggiuntivi, tutte le prestazioni normalmente erogate in regime di ricovero.

Il paziente potrà comunque richiedere in forma scritta, con onere a proprio carico, anche prestazioni da parte di specialisti di volta in volta individuati nominativamente.

L'utente può optare per un singolo operatore o per l'equipe indipendentemente dalla sistemazione alberghiera.

La partecipazione del personale di supporto diretto è regolata negli artt. 18 e 22 del presente Regolamento.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO

ART. 12. TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, ed è disciplinata secondo le seguenti modalità:

1. Nei servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione che disciplini:
 - a) i limiti orari minimi e massimi della consulenza comprensivi del tempo di raggiungimento delle sedi di servizio e compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - b) il compenso e le modalità di svolgimento.
2. Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti del SSN e disciplini:
 - a) la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - b) la durata della convenzione;
 - c) i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - d) la misura del compenso;
 - e) le motivazioni e i fini della consulenza, allo scopo di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico legale resa dall'Azienda per conto dell'Inail a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, nel rispetto dei criteri della fungibilità e della rotazione.

Rientra, inoltre, in tale fattispecie l'ipotesi in cui l'assistito chiede all'Azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui prescelto ed erogata al suo domicilio o presso Strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate, fuori dall'orario di lavoro, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'Azienda.

Rientrano in tale fattispecie anche le prestazioni medico legali richieste dall'utente singolo o dall'Autorità Giudiziaria, nonché le prestazioni sanitarie richieste con carattere occasionale da altre Aziende Sanitarie, anche per conto dell'Utente ivi ricoverato, ed effettuate dal Professionista al di fuori dell'orario di lavoro.

La presente attività è soggetta ad autorizzazione della SSI Attività a Pagamento, previo parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera, e non può comportare, per il personale medico e per le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, un

impegno orario e un volume di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

TITOLO V ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO

ART. 13. TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui al presente articolo:

1. le prestazioni richieste a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda, svolte individualmente o in equipe, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.

Le domande devono essere presentate alla Direzione Sanitaria e devono contenere indicazione della branca specialistica e della tipologia di attività richiesta.

La collaborazione dovrà essere definita tramite apposito accordo stipulato dal Direttore Generale.

A richiesta del dirigente interessato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 27 marzo 2000, tale attività può essere considerata attività libero professionale intramuraria ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato.

2. le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

Il rinnovo dell'attività di cui al punto 2. è subordinato alla permanenza delle eccezionali condizioni che ne costituiscono presupposto e alla verifica della riduzione della lista d'attesa e dell'incremento delle prestazioni.

Le attività di cui al punto 2., nonché le attività di cui al punto 1. del presente articolo, qualora svolte all'interno di strutture aziendali, sono eseguite al di fuori dell'orario di lavoro ed in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

ART. 14. SPERIMENTAZIONE FARMACI

Gli studi clinici sponsorizzati sono ricompresi tra le attività libero professionali a pagamento e, quindi, assoggettati agli istituti concernenti l'esercizio e la disciplina della libera professione intramoenia.

Le attività di cui al precedente comma sono eseguite al di fuori dell'orario di lavoro ed in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

Si rimanda a successivi provvedimenti assunti dall'Azienda in materia di sperimentazione per la disciplina specifica.

TITOLO VI MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI TENUTA DELLE LISTE D'ATTESA

ART. 15. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

La richiesta di ricovero in regime di libera professione deve essere presentata dal paziente o da chi lo rappresenta alla SSI Attività a Pagamento.

La SSI Attività a Pagamento predispose l'apposito preventivo.

Prima di procedere all'esecuzione del ricovero, l'utente deve accettarne le condizioni mediante sottoscrizione del preventivo presentato.

Al fine di consentire a tale struttura di fornire all'utente adeguate indicazioni sull'offerta globale dei servizi sanitari erogati dall'Azienda Ospedaliera, i referenti delle Unità Operative provvedono a comunicare con cadenza settimanale i tempi di attesa per attività istituzionale e attività libero professionale per tipologia di ricovero, la disponibilità delle sale operatorie e dei posti letto.

I referenti delle Unità Operative comunicheranno mensilmente i tempi di attesa, distinti per tipologia di ricovero, alla Direzione Medica Ospedaliera. In tal modo si potrà verificare periodicamente e tenere sotto controllo il corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la corrispondente attività libero professionale.

ART. 16. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Le prenotazioni dell'attività ambulatoriale eseguita presso sedi aziendali vengono effettuate, mediante l'utilizzo di apposito gestionale aziendale, dal Centro Unico di Prenotazione per la libera professione.

Il CUP di libera professione è competente a fornire agli utenti le informazioni relative all'attività ambulatoriale: elenco del personale sanitario che esegue attività, tipologia di prestazioni erogate, sedi di svolgimento.

In relazione all'attività ambulatoriale svolta ai sensi dell'art. 72 della legge n. 448/98 e dell'art. 3 del D.L.vo n. 254/2000, le strutture esterne provvedono a trasmettere con cadenza mensile alla SSI Attività a Pagamento i registri di prenotazione per le necessarie verifiche.

ART 17. MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA

Ai sensi dell'art. 72, comma 11 della Legge 23/12/1998 n. 448 e successive disposizioni, il Direttore Generale è tenuto ad attivare tutte le misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali.

Il Direttore Generale negozia con le equipe, in sede di definizione annuale di budget, i volumi di attività istituzionale che devono essere assicurati in considerazione dei carichi di lavoro e della reale dotazione organica esistente, nonché i volumi di attività libero-professionale intramuraria, che non possono, in ogni caso, superare i volumi di attività istituzionale assicurati.

Per consentire il rispetto di tale rapporto, il Controllo di Gestione provvede a trasmettere all'Organismo di Promozione e Verifica, di norma con cadenza semestrale, i dati relativi ai volumi prestazionali istituzionali e di libera professione delle singole Unità Operative.

Al fine di assicurare il rispetto dei tempi di attesa, una volta verificato il rispetto della condizione sopraindicata, l'Azienda potrà ricorrere, ex art. 55, comma 2, del CCNL 98/01, alla richiesta al personale dipendente di prestazioni ad integrazione dell'attività istituzionale, con particolare riguardo alle prestazioni le cui liste di attesa risultano critiche.

TITOLO VII ATTIVITA' DI SUPPORTO

ART. 18. PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO ALL'ATTIVITA' AMBULATORIALE ED IN REGIME DI RICOVERO

Per personale di supporto diretto si intende il personale (infermieristico, tecnico e della riabilitazione, amministrativo) che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Il Dirigente in regime di libera professione si avvale di personale qualificato e adibito di norma a quel tipo di attività.

Il personale viene di norma individuato su base volontaria, e previa valutazione dell'idoneità professionale ai servizi richiesti.

Non può esercitare attività di supporto alla libera professione il personale con rapporto di lavoro ad orario ridotto.

A tal fine l'Azienda Ospedaliera predispone specifici avvisi con l'indicazione dell'attività di supporto richiesta e dei requisiti professionali necessari.

L'appartenenza all'unità operativa in cui viene svolta l'attività libero professionale o ad unità operativa strettamente affine viene considerata requisito preferenziale.

Il personale di supporto deve essere utilizzato, di norma, in relazione ai volumi ed alle tipologie di attività, in analogia all'utilizzo previsto per l'attività istituzionale.

La disponibilità all'esercizio dell'attività di supporto deve essere comunicata per iscritto al Servizio Assistenza, precisando per quale tipologia di attività viene prestata.

Il Servizio Assistenza provvede a stilare gli elenchi del personale che ha dato la propria disponibilità, suddivisi per qualifica professionale, verificando la presenza dei requisiti necessari all'esercizio di attività di supporto.

La Direzione Medica Ospedaliera valida gli elenchi trasmessi dal Servizio Assistenza.

L'attività di supporto alla libera professione in regime ambulatoriale e di sala operatoria è effettuata al di fuori dell'orario di lavoro in regime di timbratura con codice dedicato.

La remunerazione dell'attività di supporto diretto è determinata, per ogni singola prestazione ambulatoriale e per ogni intervento chirurgico, sulla base di un valore del compenso orario pari ad € 38,73 per il personale del comparto appartenente alle categorie D e Ds, pari ad € 25 per il personale del comparto appartenente a categorie inferiori.

a) Supporto all'attività ambulatoriale

La Direzione Ospedaliera definisce, in accordo con ciascun Dirigente del Ruolo Sanitario, i tempi standard di esecuzione delle prestazioni ambulatoriali autorizzate.

Ogni Dirigente del Ruolo Sanitario deve indicare per ciascuna prestazione, nell'apposita modulistica da consegnare all'utente per il pagamento presso le casse di libera professione, i nominativi del personale che ha effettuato attività di supporto.

b) Supporto all'attività di sala operatoria

La Direzione Ospedaliera definisce, in accordo con ciascuna equipe, i tempi standard di esecuzione di ciascun ricovero chirurgico, nonché il numero e la tipologia del personale di supporto necessario per l'esecuzione.

Ogni equipe dovrà indicare alla SSI Attività a Pagamento, per ciascun ricovero chirurgico, mediante l'apposita modulistica, i nominativi del personale che ha effettuato attività di supporto.

La remunerazione verrà corrisposta, dopo la verifica delle prestazioni effettuate, degli incassi e degli orari di esecuzione dell'attività.

Il personale Universitario convenzionato di pari qualifica partecipa a pieno titolo e a tutti gli effetti alla effettuazione della libera professione di supporto, assumendo tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, l'Azienda può acquisire personale non dirigente del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi.

ART. 19. PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO

La quota destinata al personale che collabora indirettamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, ivi compreso il personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, come previsto dall'art. 57 comma 3 del CCNL 8.6.2000, viene calcolata all'interno del fondo 30% Direzione/Servizi Amministrativi e Sanitari e del fondo 10% Personale del comparto, individuati nell'art. 20 lett. A) del presente Regolamento.

TITOLO VIII TARIFFE

ART. 20. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

L'esercizio dell'attività libero professionale deve garantire la copertura dei costi diretti e indiretti.

Le tariffe sono proposte, nel rispetto delle indicazioni regionali e nei limiti previsti dal presente Regolamento da ciascun dirigente e concordate con la SSI Attività a Pagamento che le autorizza.

Il Controllo di Gestione verifica annualmente i costi delle prestazioni e provvede a predisporre, con cadenza annuale, secondo le disposizioni della Legge n. 724/94, un conto economico di libera professione che dia evidenza separata dell'andamento complessivo della gestione.

Il Dipartimento Interaziendale Economico Patrimoniale ed il Dipartimento Interaziendale Gestione ed Amministrazione del Personale forniscono alla SSI Attività a Pagamento, per gli aspetti di rispettiva competenza, il necessario supporto per la gestione degli aspetti economico-contabili, fiscali, retributivi e contributivi.

A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME DI RICOVERO E LORO RIPARTIZIONE

La tariffa per l'attività libero professionale eseguita in regime di ricovero ordinario, di day hospital o di day surgery, è determinata dalla somma delle seguenti voci:

- 1) Compensi dell'operatore/equipe medico-chirurgica
- 2) Compensi dell'equipe anestesiologicala
- 3) Quota del personale di supporto diretto
- 4) Tariffe per eventuali prestazioni eseguite da altri Professionisti su richiesta espressa dell'utente
- 5) Quota percentuale a favore dei Servizi

- 6) Quota percentuale a favore dell'Amministrazione
- 7) Quota di partecipazione alla spesa del SSN
- 8) Quota per il trattamento alberghiero

1) Compensi dell'operatore/equipe medico-chirurgica

Ricoveri di tipo chirurgico.

I compensi dell'equipe medico-chirurgica vengono comunicati alla SSI Attività a Pagamento dalle singole Unità Operative.

Ricoveri di tipo medico e prestazioni chirurgiche senza intervento.

Ciascuna Unità Operativa, qualora non ritenga di posizionarsi all'interno di una delle fasce tariffarie di seguito indicate, comunica alla SSI Attività a Pagamento i compensi dell'equipe medica, definiti su base giornaliera e calcolati quindi in base alla degenza del paziente:

Tempo di degenza	Tariffa min	Media 1	Media 2	Tariffa max.
Dal 1° al 3° giorno	464,81	774,69	1.084,56	1.394,43
dal 4° al 5° giorno	116,20 in più prodie	193,67 in più prodie	271,14 in più prodie	348,61 in più prodie
dal 6° giorno in poi	38,73 in più prodie	64,56 in più prodie	90,38 in più prodie	116,20 in più prodie

Per quanto attiene la ripartizione dei compensi per l'attività esercitata in equipe verranno applicati i criteri di ripartizione comunicati dalle singole Unità Operative.

Le modalità di ripartizione dei compensi devono tenere conto della complessità e del numero di operatori necessario per l'esecuzione delle singole prestazioni chirurgiche, comunicato da ciascuna Unità Operativa in linea con l'esecuzione delle prestazioni in regime istituzionale e verificato dalla Direzione Ospedaliera.

Qualora venisse rilevata, nell'esecuzione degli interventi in regime di libera professione, la presenza di personale dipendente o a contratto non avente titolo per prendervi parte, l'Azienda provvederà a trattenere dai compensi delle equipe le relative quote economiche.

Qualora venisse rilevata la presenza di personale Dirigente in regime di extramoenia, tutte le quote economiche dell'equipe chirurgica, comprese le quote di spettanza dei singoli operatori, verranno acquisite dall'Azienda Ospedaliera.

Gli accordi che definiscono i criteri di ripartizione dei compensi possono prevedere l'accantonamento di una quota a favore dell'equipe.

Nell'accordo dovranno, quindi, essere individuati i Dirigenti coinvolti, cui la quota equipe verrà ripartita in parti uguali in singole quote individuali.

Il Dirigente Medico I° Operatore, ai fini della liquidazione dei compensi, trasmette alla SSI Attività a Pagamento l'apposito conto prestazioni sanitarie e copia del registro di sala operatoria.

Il presente documento è stato approvato
dalla Commissione della Banca e delle Assicurazioni

alla data di 10/11/2010.

La presente è stata approvata dalla Commissione
di Direzione in data 10/11/2010
di 1° ordine.

Lu. M. R. 10

Lu. M. R. di Finito.

My Sign.

for

Con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività e di quantificazione e recupero del debito orario si rinvia all'art. 21 del presente Regolamento.

2) Compensi dell'equipe anestesiologicala

I compensi dell'equipe anestesiologicala vengono determinati nella misura percentuale del 30% dei compensi dell'equipe chirurgica, fatta salva l'ipotesi di appositi differenti accordi tra le equipe anestesiologicalhe e le equipe delle Unità Operativa chirurgiche interessate *

Deve esserci piena coincidenza tra l'operatore che percepisce i compensi e l'operatore risultante nel registro di sala operatoria.

Gli accordi che definiscono i criteri di ripartizione dei compensi possono prevedere l'accantonamento di una quota a favore dell'equipe.

Nell'accordo dovranno, quindi, essere individuati i Dirigenti coinvolti, cui la quota equipe verrà ripartita in parti uguali in singole quote individuali.

Con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività e di quantificazione e recupero del debito orario si rinvia all'art. 21 del presente Regolamento.

3) Quota del personale di supporto diretto (infermieri, strumentisti, perfusionisti, OTAA, ecc.)

La quota destinata al personale che collabora direttamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale è definita, per ciascun ricovero, in relazione al numero ed alla tipologia di addetti coinvolti, alla durata standard predefinita dell'intervento, applicando un compenso orario di € 38,73 per il personale del comparto appartenente alle categorie D e Ds, ad € 25 per il personale del comparto appartenente a categorie inferiori, e aggiungendo gli oneri a carico dell'Azienda.

4) Tariffe per eventuali prestazioni eseguite da altri Professionisti su richiesta espressa dell'utente

Con richiesta scritta, l'utente ricoverato in regime di libera professione può chiedere, con oneri a proprio carico, l'esecuzione di ulteriori prestazioni specialistiche da parte di altri Professionisti in regime di esclusività.

Ai fini dell'emissione della fattura, la SSI Attività a Pagamento terrà conto esclusivamente delle prestazioni per le quali venga prodotta l'apposita modulistica in dotazione all'Ufficio Utenti Paganti in Proprio contenente la richiesta espressa sottoscritta dall'utente.

5) Quota percentuale a favore dei Servizi.

Al paziente ricoverato in regime libero-professionale sono dovute, senza compensi aggiuntivi, tutte le prestazioni normalmente erogate in regime di ricovero.

Il personale afferente ai Servizi che provvedono ad erogare tali prestazioni percepisce a tal fine, secondo i coefficienti di seguito indicati, la relativa quota servizi.

La quota servizi viene definita in una misura percentuale pari al 20%, calcolata sulle voci 1) e 2).

Solo ove il paziente richieda espressamente in forma scritta, con onere a proprio carico, che la prestazione venga effettuata da parte di specialisti di volta in volta individuati nominativamente, sarà riconosciuto specifico compenso al Professionista secondo quanto precisato all'art. 11 e nel punto 4) del presente articolo del Regolamento.

La quota dei servizi è ripartita secondo i seguenti coefficienti:

- a) 60% all'equipe sanitaria,
- b) 30% alla Direzione/Servizi Amministrativi e Sanitari,
- c) 10% al Personale del comparto.

La quota all'equipe sanitaria è così suddivisa:

- a) Medicina di Laboratorio 200/1000
- b) Immunotrasfusionale 130/1000
- c) Radiologie 300/1000:

- 1. Radiologia Diagnostica 75%
- 2. Istituto di Radiologia 20%
- 3. Neuroradiologia 5%

- d) Anatomia Patologica 100/1000
- e) Riabilitazione 10/1000
- f) Cardiologia 75/1000
- g) Farmacia 55/1000
- h) Microbiologia 130/1000

Tale quota viene ripartita all'interno dell'equipe sanitaria:

- 1. Direttore 1.8
- 2. Dirigenti del Ruolo Sanitario 1.5

Tale quota viene abbattuta di 1/30 per ogni giorno di assenza, per le assenze senza assegni e per le assenze per gravidanza.

Con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività e di quantificazione e recupero del debito orario si rinvia all'art. 21 del presente Regolamento.

6) Quota percentuale a favore dell'Amministrazione

La quota percentuale a favore dell'Amministrazione per ristoro dei costi diretti ed indiretti, viene definita in una percentuale pari al 15% calcolata sulla somma delle voci n.1), 2), 3), 4) e 5).

L'Amministrazione si riserva di richiedere il pagamento di un importo più elevato nell'ipotesi di maggiori costi rilevati nel singolo caso.

7) Quota di partecipazione alla spesa del SSN nella misura indicata dalla Regione

Ai sensi della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e della DGRV n. 356 del 08 febbraio 2000, la partecipazione alla spesa da parte del cittadino è fissata nella misura del 30% del DRG.

8) Quota per il trattamento alberghiero

La quota per il trattamento alberghiero, calcolata sulla base delle giornate di degenza, deve essere corrisposta dall'utente in caso di richiesta di ricovero nelle stanze dozzinanti.

La tariffa deve intendersi comprensiva di tutti gli accessi effettuati compresi i controlli pre e post operatori.

Alla quota del medico di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) verrà detratta una percentuale pari al 5% ex art.57 CCNL 1998/2001.

E' facoltà del Professionista prescelto effettuare la prestazione rinunciando alla propria quota; tale rinuncia non comporta in ogni caso la perdita della quota di spettanza dell'equipe.

In caso di rinuncia totale o parziale del Professionista alla propria quota, tale rinuncia non comporta una riduzione proporzionale delle altre quote percentuali che compongono la tariffa a carico dell'utente, che verranno sempre calcolate sui compensi autorizzati.

Per equipe si intende tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario del servizio che ha optato per l'attività libero-professionale intramoenia, con l'esclusione del personale che espressamente abbia comunicato di non aderire all'equipe stessa.

La quota equipe viene abbattuta di 1/30 per ogni giorno di assenza per le assenze senza assegni e per le assenze per gravidanza.

B) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME AMBULATORIALE E LORO RIPARTIZIONE

La tariffa viene determinata dalla somma delle seguenti voci:

- 1) Compenso del medico prescelto.
- 2) Quota a favore del personale di supporto diretto
- 3) Quota a favore dell'Amministrazione
- 4) Quota percentuale pari al 10% a favore dell'Amministrazione per ristoro costi generali, calcolata sulle voci 1 e 2.

- 1) Compenso del medico prescelto.

Al medico prescelto spetta determinare la tariffa entro i limiti minimi e massimi di seguito indicati.

Visita specialistica:

Tariffa minima	€ 51,65
Tariffa massima	€ 250

Consulenza istologica

Tariffa minima	€ 129,11
Tariffa massima	€ 300

Prestazioni per attività di diagnosi e cura strumentale o per cicli di cure

Tariffa minima	€ 25,82
Tariffa massima	€ 650

E' facoltà del Professionista prescelto effettuare prestazioni rinunciando alla propria quota; tale rinuncia non comporta la perdita delle quote n. 2) e 3).

- 2) Quota a favore del personale di supporto diretto

La quota destinata al personale che collabora direttamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale è definita, per ciascuna prestazione, in relazione alla durata standard predefinita della stessa, applicando un compenso orario di € 38,73 per il personale del comparto appartenente alle categorie D e Ds, di € 25 per il personale del comparto appartenente a categorie inferiori, e aggiungendo gli oneri a carico dell'Azienda.

- 3) Quota a favore dell'Amministrazione

• da € 10 ad € 20 in caso di visita ambulatoriale, in relazione alla sede di svolgimento dell'attività.

• in caso di utilizzo di diagnostica strumentale, al posto della quota fissa di cui sopra, va aggiunta la quota determinata dall'Amministrazione a remunerazione dei costi sostenuti.

4) Quota percentuale pari al 10% a favore dell'Amministrazione per ristoro costi generali, calcolata sulle voci 1 e 2.

Alla quota del medico di cui al punto 1) verrà detratta una percentuale pari al 5% ex art.57 CCNL 1998/2001.

In caso di assenza o impedimento il professionista deve darne avviso con un congruo anticipo agli Uffici interessati.

In caso di assenza ingiustificata, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'equivalente economico delle quote 3) e 4) di spettanza dell'Amministrazione; qualora questo comportamento venisse reiterato l'Azienda provvederà a ritirare l'autorizzazione all'utilizzo degli spazi ambulatoriali concessi.

Nell'ipotesi in cui l'utente non si presenti all'esecuzione di una prestazione specialistica regolarmente prenotata, senza preventiva disdetta o in assenza di adeguata giustificazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere un congruo indennizzo quale determinato con apposito separato atto.

C) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE IN SPAZI ESTERNI (A NORMA DELL'ART. 72 LEGGE 448/98)

In caso di attività ambulatoriale svolta ai sensi dell'art. 72 della Legge 448/98, le tariffe sono definite d'intesa con i Dirigenti interessati, secondo le peculiarità dell'attività e tenendo conto che l'utilizzo di spazi esterni non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Azienda stessa, come previsto dalla vigente normativa.

La tariffa è così determinata:

- 1) quota del medico.
- 2) quota percentuale aggiuntiva pari al 10%, calcolata sull'onorario, a favore dell'Amministrazione per ristoro spese generali.
- 3) quota di spettanza della Struttura esterna.
- 4) eventuale quota a ristoro del costo dei materiali o del personale di supporto per prestazioni complesse.

Alla quota del medico di cui al punto 1) verrà detratta una percentuale pari al 5% ex art. 57 del CCNL 1998/2001.

Le tariffe sono definite d'intesa con i Dirigenti interessati, secondo le peculiarità dell'attività e tenendo conto che l'utilizzo di spazi esterni non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Azienda stessa, come previsto dalla vigente normativa.

Alla quota del medico di cui al punto 1) verrà detratta una percentuale pari al 5% ex art. 57 del CCNL 1998/2001.

D) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO E ATTIVITA' A DOMICILIO

Nelle ipotesi di attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, da eseguirsi presso Strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate, a norma dell'art. 58, comma 9, del CCNL 1998/2001, nelle ipotesi di prestazioni medico legali richieste dall'utente singolo o dall'Autorità Giudiziaria, nonché di prestazioni sanitarie richieste con carattere occasionale da altre Strutture sanitarie pubbliche, anche per conto dell'Utente ivi ricoverato, ed

effettuate dal Professionista al di fuori dell'orario di lavoro, la tariffa è determinata dall'Azienda, su proposta del Professionista.

All'Amministrazione viene attribuita una quota percentuale pari al 20% della tariffa per il ristoro dei costi generali.

Al medico viene corrisposta la quota rimanente detratta una percentuale pari al 5% ex art. 57 del CCNL 1998/2001.

Per i consulti, l'attività a domicilio e le consulenze medico legali:

La tariffa è stabilita dal Professionista sulla base della specificità della prestazione richiesta ed è così determinata:

- a) compenso del medico;
- b) quota pari al 20% per il recupero costi a favore dell'Amministrazione detratta dal compenso del medico di cui alla lettera a);
- c) al compenso del medico, al netto della quota aziendale, verrà detratta una ulteriore quota pari al 5% ex art. 57 del CCNL 1998/2001.

TITOLO IX ORARIO DI LAVORO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

ART. 21. PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO OSPEDALIERO ED UNIVERSITARIO

a) Attività libero professionale in regime ambulatoriale

L'attività libero professionale in regime ambulatoriale è esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

Sono svolte al di fuori del regime di timbratura le seguenti attività:

- attività libero professionale presso strutture convenzionate, con l'esclusione delle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 72 della legge 448/1998;
- attività libero professionale presso altre aziende;
- attività di domicilio e consulti.

b) Attività libero professionale in costanza di ricovero

L'attività libero professionale in costanza di ricovero è effettuata al di fuori dell'orario di lavoro e non può globalmente comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, con riferimento anche alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni stesse.

Tutta l'attività in regime di ricovero – ricoveri chirurgici, ricoveri medici ed attività assistenziale prestata a favore del paziente degente nei ricoveri chirurgici – è effettuata in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice.

Per tutti i dirigenti appartenenti all'equipe che percepiscono una quota economica pur non essendo direttamente coinvolti nel ricovero, sia di tipo chirurgico che di tipo medico, il debito orario viene determinato rapportando il compenso risultante in sede di ripartizione al compenso base orario di euro 125,00.

Esempio: in caso di compenso pari ad € 12.500, l'orario dovuto è definito dal seguente rapporto $12.500/125,00 = 100$ ore.

Per il personale dirigente afferente ai servizi coinvolti nella libera professione in regime di ricovero il debito orario viene determinato rapportando il compenso risultante in sede di ripartizione al compenso base orario di euro 125,00.

Le modalità di rilevazione dell'orario di lavoro in regime di libera professione e di quantificazione del debito orario precedentemente definite trovano applicazione, come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, anche per il personale Universitario in convenzione con l'Azienda Ospedaliera. *FATTO SALVA DILETTA MODULI DI RILEVAZIONE ORARIA CONCORDATA CON L'ATS*

ART. 22. PERSONALE DI SUPPORTO

L'attività di supporto alla libera professione in regime ambulatoriale e di sala operatoria è effettuata al di fuori dell'orario di lavoro in regime di timbratura con codice dedicato.

Qualora per ragioni tecnico organizzative l'attività di cui sopra venga svolta all'interno dell'orario di lavoro, dovrà essere recuperato il debito orario secondo le modalità concordate con il capo sala/capotecnico, sulla base dei tempi standard definiti per ciascuna prestazione.

Al fine del recupero delle ore il caposala/capotecnico dovrà compilare mensilmente un modulo dichiarando le ore svolte in attività libero professionale.

Tale modulo dovrà essere inviato al Dipartimento del Personale per le verifiche di competenza.

La compensazione delle ore deve avvenire di norma entro 30 gg.

L'orario complessivo, per il personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, ed amministrativo, degli istituti inerenti alla libera professione dovrà essere determinato tenendo conto dei limiti di 48 ore settimanali previsto dall'art. 4 del dlgs n. 66/2003.

ART. 23. RILEVAZIONE DELL'IMPEGNO ORARIO: DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nel periodo di tempo necessario all'implementazione della strumentazione funzionale alla rilevazione dell'orario di lavoro in regime di libera professione mediante l'utilizzo di appositi codici, l'impegno orario del personale Dirigente e del personale di supporto diretto viene quantificato secondo le modalità di seguito precisate:

a) Attività libero professionale in regime ambulatoriale

Tempo di esecuzione delle prestazioni inserito nelle agende informatiche relative a ciascun Professionista.

b) Ricoveri chirurgici

Tempi di esecuzione degli atti operatori risultanti dal registro di sala operatoria.

c) Ricoveri medici e attività assistenziale prestata a favore del paziente degente nei ricoveri chirurgici

Quantificazione secondo i seguenti tempi standard:

dal 1° al 3° giorno 1 ora/die

dal 4° al 5° giorno 45 minuti/die

dal 6° giorno in poi 30 minuti/die.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24. ATTIVITA' DI VERIFICA

L'Organismo di promozione e verifica dell'attività libero professionale è costituito in forma paritetica da tre dirigenti rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria e tre rappresentanti dell'Azienda.

Il suddetto Organismo di verifica si riunirà semestralmente, ed ogni volta vi sia necessità, su convocazione del Direttore della Direzione Medica Ospedaliera, e relazionerà al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario sull'andamento dell'attività libero professionale.

L'organo di verifica potrà altresì essere attivato dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario.

Tale organismo monitora l'esercizio dell'attività libero professionale ed esprime un parere preventivo al Direttore Generale in ordine all'eventuale irrogazione di sanzioni ai Dirigenti Sanitari in caso di violazione delle disposizioni in cui al presente regolamento o di quelle contrattuali.

Effettua inoltre il controllo e la valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo sul rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati in rapporto anche ai volumi di attività istituzionale.

Inoltre dovrà verificare l'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all'attività libero professionale svolta sulla base dei dati trasmessi con cadenza semestrale dal Controllo di Gestione.

L'organismo avrà il compito di relazionare, con cadenza almeno annuale, al Direttore Generale, segnalando eventuali spostamenti quanti-qualitativi ingiustificati tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime libero professionale al fine dell'assunzione dei provvedimenti del caso, e proponendo provvedimenti migliorativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del presente regolamento.

La relazione dell'Organismo di Verifica viene trasmessa, a cura della Direzione Generale, alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

ART. 25. VERIFICA DOCUMENTALE

La Struttura Attività a Pagamento provvede ad acquisire la documentazione comprovante la registrazione dell'attività e delle riscossioni effettuate, ai fini dei controlli gestionali e contabili e per la predisposizione, previa comprovata verifica positiva, dei provvedimenti di liquidazione.

Il Dipartimento Amministrazione e Gestione del Personale provvede a comunicare alla SSI Attività a Pagamento con cadenza semestrale le rilevazioni dell'orario di lavoro istituzionale del personale Dirigente del Ruolo Sanitario che effettua attività in regime di libera professione acquisiti i dati relativi all'impegno orario dedicato all'esercizio dell'attività libero professionale.

Provvede altresì a liquidare le quote di pertinenza del personale di supporto previa verifica del recupero del debito orario generato.

La Struttura Attività a Pagamento dovrà procedere quindi alla segnalazione di eventuali irregolarità al Direttore Generale, e provvedere a trasmettere la documentazione acquisita, con cadenza semestrale, all'Organismo di Promozione e Verifica dell'attività libero-professionale.

ART. 26. SANZIONI

Il Direttore Generale provvede, sentito l'Organismo di Promozione e Verifica, all'irrogazione di sanzioni in caso di violazione da parte dei Professionisti degli obblighi posti dalle disposizioni normative e del presente regolamento.

Le sanzioni potranno consistere, a seconda della gravità dell'infrazione, in:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale;
- sospensione temporanea dell'autorizzazione;
- sanzioni economiche.

Fatte salve le sanzioni previste e le procedure per comminarle, l'Amministrazione provvederà direttamente alla sospensione delle liquidazioni relative all'attività libero professionale, qualora non risultasse corretto l'orario di servizio istituzionale definito dalla rilevazione oraria mensile.

ART. 27. ASSICURAZIONE

L'assicurazione RC stipulata dall'Amministrazione vale per la RC del personale dirigente del ruolo sanitario e del personale di supporto che esercita attività libero professionale intramuraria nelle sue varie articolazioni (in regime di ricovero, in regime ambulatoriale sia individuale che di equipe).

La copertura assicurativa della RC dei dirigenti garantisce anche le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL 1998/2001, per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramoenia, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.

ART. 28. SERVIZIO ISPETTIVO

L'Azienda provvede, tramite il Servizio Ispettivo Aziendale, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate e non accreditate.

Il personale è tenuto a comunicare all'Azienda le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto di impiego, secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 29. INFORMAZIONI AGLI UTENTI

L'Azienda dovrà predisporre adeguata informazione agli utenti per quanto riguarda le prestazioni offerte sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

In particolare per l'attività ambulatoriale dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento.

Ugualmente per l'attività di ricovero dovranno essere opportunamente diffuse le tariffe delle prestazioni, l'importo dei servizi alberghieri, le modalità e il luogo di pagamento delle prestazioni.

ART. 30. NORMA FINALE

Il presente Regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l'utilità e l'interesse per l'Azienda o in seguito a nuove e diverse disposizioni legislative.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per analogia alle attività previste dall'art. 62 del CCNL della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa 98/01.

SPETT.LE SSI ATTIVITA' A PAGAMENTO

MODULO DI RICHIESTA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Il sottoscritto Prof./Dott. _____ Matr. N. _____

Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di _____

Dipendente di Azienda Ospedaliera di Padova Università degli Studi di Padova

CHIEDE

di poter svolgere attività libero-professionale ambulatoriale

- nella disciplina di appartenenza _____
- presso _____
- di preferenza nella/e giornata/e di:
 - Lunedì dalle ore _____ alle ore _____
 - Martedì dalle ore _____ alle ore _____
 - Mercoledì dalle ore _____ alle ore _____
 - Giovedì dalle ore _____ alle ore _____
 - Venerdì dalle ore _____ alle ore _____
 - Sabato dalle ore _____ alle ore _____
 - Domenica dalle ore _____ alle ore _____

N.B.: il termine finale indica l'orario in cui devono essere effettivamente lasciati liberi gli ambulatori

DICHIARA

- di necessitare di personale di supporto per lo svolgimento dell'attività Si No
- di utilizzare nell'erogazione delle prestazioni i seguenti materiali e/o strumentazioni:

- di eseguire le seguenti prestazioni libero professionali e di richiedere gli onorari indicati cui andranno aggiunte le quote di spettanza dell'Amministrazione:

CODICE	DESCRIZIONE	CADENZA	ONORARIO
		APPUNTAMENTI	
_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	€ _____

_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	€ _____

Segue sul retro

1. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
2. All'onorario prescelto dal Dirigente Medico viene detratta una quota percentuale pari al 5% ex art. 57 del CCNL 1998/2001.
3. L'attività libero professionale non deve contrastare con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda Ospedaliera, va effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, e non può comportare un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
4. L'Azienda si riserva di verificare i volumi e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale ed individua penalizzazioni per la violazione delle norme regolamentari e contrattuali.
5. In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo agli Uffici interessati. Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione delle quote di spettanza dell'Amministrazione.
6. E' facoltà del Professionista effettuare la prestazione rinunciando al proprio onorario; tale rinuncia non comporta, comunque, la perdita delle quote a favore dell'Amministrazione e del personale di supporto.

Data.....

Firma del Richiedente.....

Firma del Direttore di Struttura Complessa/Semplice Dipartimentale.....

Visto del Direttore di Dipartimento (*solo in caso di Struttura Semplice Dipartimentale*)....

Dichiara che l'attività richiesta non è incompatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale e non è configgente con gli interessi dell'Azienda stessa, risultando del tutto ulteriore rispetto agli obiettivi di budget relativi all'attività istituzionale negoziata con la Direzione.

Precisa, altresì, che l'impegno orario richiesto per lo svolgimento di tale attività non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

NULLA OSTA

Il Direttore
Direzione Medica Ospedaliera